

Informativa per la clientela di studio

N. 133 del 05.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Regularizzazione immigrati e contributo forfettario

Da venerdì prossimo 7 settembre, i datori di lavoro che intendono avviare il processo di regolarizzazione di uno o più lavoratori stranieri potranno già procedere con il versamento del contributo forfettario di **€ 1.000** (non deducibile dall'imposta sul reddito) per ciascun lavoratore. L'istanza, invece, dovrà essere inoltrata presso lo Sportello unico per l'immigrazione, **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**.

Premessa

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze **lavoratori extracomunitari irregolari**, e intendono accedere alla sanatoria, possono farlo già da venerdì prossimo. Infatti, **dal 7 settembre 2012** è possibile pagare, mediante il modello F24, il contributo di **€ 1.000** (non deducibile dall'imposta sul reddito) previsto per regolarizzare la posizione degli stranieri impiegati in nero. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E, ha già fornito i codici tributo da utilizzare.

Si tratta delle novità contenute nel D.Lgs. 109/2012, che permette ai datori di lavoro, che alla data del 9 agosto 2012 abbiano impiegato lavoratori stranieri per almeno tre mesi, di regolarizzare i propri dipendenti extracomunitari irregolari (presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), attraverso una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione, **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**.

NOTA BENE

Possono essere regolarizzati solo rapporti di lavoro a **tempo pieno**, ad eccezione del lavoro domestico (colf e badanti) dove si possono regolarizzare anche rapporti a tempo ridotto non inferiore a 20 ore settimanali. Pertanto, rimangono **esclusi** dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Soggetti ammessi alla sanatoria

DATORI DI LAVORO

È nostra cura metterLa al corrente che sono ammessi alla sanatoria:

- ✓ i **datori di lavoro italiani**, in possesso del requisito reddituale;
- ✓ i **datori di lavoro comunitari**, in possesso del requisito reddituale;
- ✓ i **datori di lavoro extracomunitari**, in possesso del visto e del requisito reddituale.

LAVORATORI STRANIERI

Per i cittadini extracomunitari invece, al fine dell'ammissione alla sanatoria, è necessaria la loro presenza **ininterrotta in Italia dal 31 dicembre 2011** (o anche prima).

Soggetti esclusi dalla sanatoria

Viceversa non possono accedere alla sanatoria:

i **datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni**, anche con sentenza non definitiva, per:

- ✓ favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- ✓ reclutamento di persone da destinare a prostituzione;
- ✓ sfruttamento della prostituzione;
- ✓ reclutamento di minori da impiegare in attività illecite;
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- ✓ occupazione irregolare di stranieri (privi del permesso di soggiorno).

i datori di lavoro che:

- ✓ a seguito di procedure d'ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione del lavoro irregolare non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o all'assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

LAVORATORI STRANIERI

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori extracomunitari non possono essere regolarizzati coloro che sono:

- ✓ presenti in Italia in modo interrotto dal 31 dicembre 2011;
- ✓ destinatari del provvedimento di espulsione amministrativa (art. 13 del T.U. immigrati);
- ✓ destinatari del provvedimento di espulsione per prevenzione del terrorismo (art. 3, del D.L. n. 144/2005);
- ✓ segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- ✓ condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per uno dei reati previsti dall'art. 380 del medesimo codice;
- ✓ considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei due Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

I limiti reddituali

Altro vincolo da rispettare è il **requisito reddituale**. Tale requisito, fissato dal decreto interministeriale di attuazione della sanatoria, distingue due ipotesi a seconda del tipo di rapporto di lavoro che deve essere regolarizzato: **lavoro dipendente** o **lavoro domestico**. Mentre è prevista un'ipotesi esonerativa per il lavoro domestico per assistenza (badanti), come nella tabella di seguito illustrata:

I LIMITI DI REDDITO	
Lavoro dipendente	€ 30.000 di reddito imponibile o fatturato
Lavoro domestico	1. € 20.000 <u>per i nuclei familiari con un solo componenti;</u> 2. € 27.000 <u>per i nuclei familiari con più componenti.</u>
Badanti	Nessun vincolo di reddito

Il contributo

Come accennato in premessa, la dichiarazione di emersione va presentata previo pagamento:

- ✓ di un contributo forfettario di **1.000 euro** per ciascun lavoratore;
- ✓ di una marca da bollo da **€ 14,62**.

OSSERVA - Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Inoltre, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda di sanatoria ovvero di mancata presentazione della stessa (una volta pagato), non verrà restituito.

Oltre al suddetto contributo è necessario regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi.

Il contributo

- Versamento di **€ 1.000**;
- Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per sei mesi.

NOTA BENE

Ai fini della regolarizzazione fiscale delle somme e retribuzioni corrisposte al lavoratore, dovrà procedere a effettuare le ritenute fiscali e versarle all'Erario, mediante il modello F24, **entro il 16 novembre 2012**.

I codici tributo

Per poter procedere al versamento del suddetto contributo, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo (risoluzione n. 85/E) da indicare nel modello F24 "**Versamento con elementi identificativi**":

DATORE DI LAVORO DOMESTICO			
Codice	Denominazione	Anno di riferimento	Tipo
REDO	Datore di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, c. 5, del D.Lgs. 109/2012	2012	R
DATORE DI LAVORO SUBORDINATO			
Codice	Denominazione	Anno di riferimento	Tipo
RESU	Datore di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, c. 5, del D.Lgs. 109/2012	2012	R

RICORDA – Sul modello di pagamento andrà indicato, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

Le sanzioni

Qualora si impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono previste delle ipotesi aggravanti (pene aumentate da un terzo alla metà) nel caso in cui l'impiego è caratterizzato da **"particolare sfruttamento"**, ossia quando:

1. vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
2. vengano occupati minori in età non lavorativa;
3. ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale.

T.U. sull'immigrazione

Il suddetto reato è già previsto dalla normativa italiana all'art. 22, c. 12 del T.U. sull'immigrazione:

- con la reclusione **da 6 mesi a 3 anni**;
- con una multa **da € 5.000** per ogni lavoratore irregolare impiegato.

NOTA BENE - E' stata introdotta una sanzione aggiuntiva (applicata dal giudice) equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente, con criteri che verranno fissati con decreto interministeriale. Ma non è finita qui. Oltre ai suddetti provvedimenti sanzionatori, è prevista un'ulteriore sanzione pecuniaria, in caso di "particolare sfruttamento", che va da **100 a 200 quote** fino a € 150.000, per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all'impiego irregolare di cittadini stranieri.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....